

M.DG-Corte d'Appello di PALERMO-15/12/2010-ANTONIO...




Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851 - fax 0668897523

Ufficio I



Roma, 14 dicembre 2010

fus

M.DG96205396605 - Corti Appello Palermo

IP: 13088 Data: 15 DIC 2010

Funz. deleg. [Signature]

Funz. Attività

Esercizio Sottosegretario

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Loro Sedi

Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica
Loro Sedi

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia
Roma

Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali presso i cui uffici sono stati
individuati i funzionari delegati per le spese di giustizia
Loro Sedi

Ai Sigg. Procuratori della Repubblica presso i cui uffici sono stati
individuati i funzionari delegati per le spese di giustizia
Loro Sedi

Ai Sigg. Funzionari delegati per le spese di giustizia
Loro Sedi

Oggetto: Imputazione e quantificazione delle spese di giustizia.

Con il sistema dei pagamenti ordinati tramite funzionari delegati anche per le spese di giustizia è sorta la necessità di individuare un principio, di ordine generale, che consenta di individuare l'anno di competenza cui attribuire la spesa e, quindi, quantificare, in maniera più puntuale, la parte di essa che non ha trovato copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio.

Considerato l'iter procedurale che caratterizza la formazione della spesa di giustizia, si indicano di seguito i criteri, di ordine generale, che, nell'ambito della gestione dei fondi di bilancio, consentono di monitorare e quantificare la spesa annua sostenuta per fini di giustizia,

evitando la formazione di oneri latenti di particolare riflesso sui bilanci futuri dell'Amministrazione.

Per le spese di giustizia che trovano imputazione sul cap. 1360 (consulenze, perizie, patrocinio a spese dell'Erario, ecc.) l'iter procedurale di spesa - che si conclude con l'emissione dell'ordinativo di pagamento da parte del funzionario delegato (mod. 31 C.G.) - inizia in un dato anno mediante il conferimento dell'incarico; prosegue con la conclusione delle operazioni peritali e la conseguente richiesta di liquidazione dei compensi; culmina nella liquidazione dei compensi effettuata ai sensi del DPR 115/02, cui segue l'emissione della fattura qualora il creditore sia titolare di una partita IVA. La spesa, così liquidata, viene iscritta nel registro delle spese pagate dall'Erario di cui all'art. 161 del DPR n. 115/02 e trasmessa per il pagamento al funzionario delegato con l'annessa documentazione giustificativa.

In altri casi, come per le spese di intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali, i cui costi vengono imputati sul cap. 1363, l'iter procedurale di spesa inizia con un provvedimento dell'Autorità giudiziaria che dispone l'intercettazione; i gestori telefonici ovvero le società di noleggio degli apparati emettono la relativa fattura; l'ufficio giudiziario, previo riscontro della regolarità delle prestazioni, provvede alla liquidazione della spesa. Il provvedimento di liquidazione viene infine iscritto nel registro delle spese pagate dall'Erario ed è trasmesso per il pagamento al funzionario delegato insieme alla documentazione giustificativa.

Tutto ciò può avvenire a cavallo di più anni con la conseguente necessità di individuare quello a cui imputare la relativa spesa.

L'analisi delle differenti fasi procedurali che caratterizzano la formazione della spesa di giustizia (a seconda che la liquidazione preceda o meno l'emissione del documento contabile di spesa) portano a ritenere che il criterio prevalente e di ordine generale al quale possa farsi riferimento ai fini dell'individuazione dell'anno di competenza e, quindi, dei fondi di bilancio a cui attribuire la spesa, è quello in cui la stessa viene liquidata e fatturata (qualora sia prevista l'emissione della fattura in una fase successiva a quella della liquidazione), ancorché non ancora iscritta nel registro delle spese pagate dall'Erario.

E' all'atto della liquidazione che viene quantificato l'ammontare della spesa da porre a carico dell'Erario, con contestuale individuazione della persona del creditore. Invece, con la presentazione del documento contabile di spesa, il credito, certo e liquido, determinato nel suo ammontare in quanto già liquidato ai sensi del DPR 115/02, diventa anche esigibile. La **successiva annotazione** del provvedimento di liquidazione nel **registro delle spese pagate** dall'Erario (Mod. 1/A/SG) assume **una valenza meramente formale**, ai fini dell'imputazione della spesa, dalla quale non derivano obblighi a carico dell'Erario.

Ciò posto, si rappresenta la necessità che nel corso dell'ordinaria gestione di bilancio gli uffici giudiziari **trasmettano** (evitando ogni tipo di duplicazione) i dati di spesa periodicamente richiesti da questa Direzione Generale (consuntivi di spesa, quantificazione di fine anno della spesa che non ha trovato copertura nelle somme accreditate, e così via) **prendendo a riferimento** la spesa liquidata e fatturata (qualora sia prevista l'emissione della fattura in una fase successiva a quella della liquidazione), pronta per essere iscritta nel registro delle spese pagate dall'Erario, **anche se la stessa non sia stata ancora iscritta nel suddetto registro.**

Nello stesso tempo si invitano gli uffici giudiziari a voler procedere, **senza ritardi, ad una pronta liquidazione** della spesa di giustizia **ed ad una pronta iscrizione** della stessa nel registro delle spese pagate dall'Erario, con successivo invio della documentazione di spesa al funzionario delegato, anche nel caso in cui sussistono eventuali carenze di fondi che non consentono il pagamento delle spese già liquidate, così come specificamente previsto da questa Direzione Generale con la nota prot. n. 159237 del 21/12/2009 e la nota prot. n. 62708 del 06/05/2009. Subordinare alla disponibilità di fondi le attività di liquidazione e annotazione di spese fatturate per prestazioni già fornite determinerebbe la formazione di oneri latenti di particolare riflesso sulla gestione finanziaria degli esercizi futuri. Problematica quest'ultima emersa, tra le altre, anche nel corso di un recente incontro presso questa sede ministeriale con i rappresentanti di società di noleggio degli apparati di intercettazione, i quali hanno evidenziato rilevanti crediti fatturati e non ancora liquidati dagli uffici giudiziari.

Le SS.LL. sono invitate a voler far conoscere, con cortese sollecitudine, il contenuto della presente nota a tutti gli uffici giudiziari del distretto.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Teresa Saragnano

